**CANNABIDIOLO NATURALE: UNA VICENDA CONCLUSA?**

**Premessa**

Con sentenza pubblicata il 16 aprile 2025 il TAR del Lazio potrebbe avere posto la parola fine ad una questione che si trascina fin dal 2020 con il D.M. 1° ottobre 2020 poi sospeso con D.M. 28 ottobre dello stesso anno. Si tratta dell’inserimento nella sez. B della tabella dei medicinali delle “*composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis*”. Il condizionale è al momento d’obbligo non potendosi escludere ricorsi al Consiglio di stato o ad organi giudiziari comunitari.

Il decreto di sospensione veniva però revocato con D.M. 7 agosto 2023 per cui tornava a valere il primo decreto sull’argomento che aveva inserito in sez. B il cannabidiolo ottenuto per estrazione.

**Le implicazioni etico-politiche**

E’ inutile negare che dietro a questa *querelle* vi sono due correnti di pensiero etico-politico: quella più permissiva che vorrebbe chiudere uno, o forse due, occhi all’uso delle cosiddette droghe leggere e quella, più rigorista, che vede nell’abitudine a sostanze meno attive la via principale per giungere all’uso di sostanze stupefacenti più pesanti. Non vi è dubbio che la linea adottata dal Governo in carica è la seconda, riuscendo a fornire al TAR del Lazio le informazioni e le motivazioni che hanno portato a respingere il ricorso presentato da alcune società che operano nel campo della canapa per l’annullamento del D.M. 27 giugno 2024 che, ancora una volta, introduceva il cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis nella sez. B della tabella dei medicinali di cui al D.P.R. 309/90.

**Le motivazioni**

Molti si sono chiesti perché fosse stato inserito in sez. B non il cannabidiolo come sostanza pura ma “*le composizioni per somministrazione per uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis*”. La risposta è contenuta nella sentenza che riconosce *l’impossibilità di ottenere (quando il CBD viene estratto dalla pianta di cannabis sativa e non ottenuto sinteticamente in laboratorio) un estratto di CBD puro, vale a dire del tutto privo di THC e di qui, ancora, la rilevanza del tema delle possibili interazioni del CBD con il THC.*

La sentenza afferma che non è ragionevolmente possibile ottenere, per estrazione, un CBD puro e assolutamente privo di residui di THC.

La sentenza ricorda poi che in Italia non sono ammesse preparazioni alimentari (compresi gli integratori alimentari e gli additivi alimentari) contenenti CBD ma solo prodotti farmaceutici.

Fin qui la risposta al primo dubbio: 1) non è possibile ottenere CBD puro per estrazione; 2) non è possibile immettere sul mercato prodotti alimentari contenenti CBD.

Le ragioni della sentenza del TAR Lazio, dopo le motivazioni di ordine tecnico-legislativo, rientrano nella scelta di escludere la commercializzazione di prodotti denominati, quasi sempre, come “*cannabis light*”.

Alla luce della precedente affermazione (il CBD puro non può essere ottenuto per estrazione) intervengono motivazioni basate sulla responsabilità dello stato per le quali prevale il ***principio di precauzione*** in base al quale, non esistendo certezze scientifiche sugli effetti, anche solo di tracce di THC e delle possibili interazioni con il CBD, la scelta fatta sfrutta tale principio, ampiamente giustificato da numerose sentenze del Consiglio di stato e supportato dai pareri del Consiglio superiore di sanità e da quello dell’Istituto superiore di sanità.

Appare dunque chiara la volontà del Ministero della salute di impedire la circolazione di preparati di libera vendita contenenti anche solo tracce di THC miscelate con altre sostante presenti nella cannabis, tra le quali il CBD, capaci di attrarre, soprattutto i giovani, verso un approccio *light* all’uso di sostanze stupefacenti, non privo dei rischi costituiti dal successivo passaggio all’uso di sostanze più attive. Questa è certamente la motivazione politica, supportata dalle ragioni scientifiche, legislative e di opportunità, alla base del provvedimento la cui legittimità è stata confermata motivatamente dalla sentenza.

Per la farmacia che riceve prescrizioni magistrali contenenti CBD naturale, l’unico adempimento è quello di considerare a tutti gli effetti la sostanza come stupefacente tenuto conto che la “sostanza” viene considerata come un composto per le considerazioni di cui sopra e, pertanto, quale che sia la via di somministrazione prescritta, l’impiego di CBD naturale comporta gli adempimenti tipici delle prescrizioni di cui alla sez. B e cioè ricetta non ripetibile e scarico della quantità di sostanza impiegata.

Bologna, 22 aprile 2025

Prof. Maurizio Cini